



Camera di Commercio
Cuneo



REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

Competenze amministrative
della Camera di commercio

Cuneo, 7 maggio 2019

Normativa

Legge Fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942, art. 13
Obbligo di invio dell'elenco protesti ma non prevista la pubblicità



Legge 15 febbraio 1955, n. 77 "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari"
Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti provvedono soltanto le Camere di commercio



Legge 15 novembre 1995, n. 480
Istituzione del Registro informatico dei protesti
(destinato a sostituire la pubblicazione cartacea prevista dalla Legge 77/1955)




Legge 18 agosto 2000, n. 235
Sopprime le funzioni attribuite al Tribunale dalla legge 77/55
Unici attori della procedura di pubblicazione sono Ufficiali levatori e le Camere di Commercio

Normativa


Fino all'entrata in vigore della L. 15 febbraio 1955 n. 77, non esisteva alcuna disciplina sulla pubblicità dei protesti.

L'obbligo di trasmettere l'elenco dei protesti era previsto **dall'art. 13 della Legge Fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942**,
ma **la pubblicità del protesto non era prevista.**
Era solo regolato il contenuto e previsto l'obbligo di invio ai Tribunali.



Era invalsa la pratica di pubblicare i protesti da parte di privati che la effettuavano su stampa quotidiana, periodica e specializzata, senza regolamentazione sulle forme e i tempi di pubblicità, con diversi problemi di difformità e abusi.

Per risolvere le problematiche e gli abusi in materia di protesti fu emanata la **Legge 15 febbraio 1955, n. 77 "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari"**



Publicazione dei protesti



Art. 1 Legge 12 febbraio 1955, n. 77

“**Alla pubblicazione ufficiale** dell’elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di **cambiali accettate**, di **vaglia cambiari** e di **assegni bancari**, nonché delle **dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria provvedono soltanto le Camere di commercio.**”

Chiunque intenda pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.”



Il Registro informatico dei protesti

Primo significativo impulso alla riforma della **disciplina di pubblicazione** dei protesti, giunge dalla

Legge 15 novembre 1995, n. 480
di conversione del Decreto legge 18 settembre 1995 n. 381,
recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento alle Camere di commercio,
che istituisce il



#46985477

REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

Destinato a sostituire
la pubblicazione
cartacea prevista
dalla Legge 77/55

N.B.

Parallelamente l'istituzione del **REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE** istituito dalla legge
580/1993 ed **operativo dal 19/02/1996**

Legge 480/1995



Art. 3 bis comma 1 Legge n. 480/1995

“Al fine di **accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione** ufficiale dell’elenco dei protesti cambiari, di cui all’art. 1 della legge 12/02/1955 n. 77, **si provvede mediante registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, **in modo da assicurare competenza, organicità e tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale”**.




Legge 18 agosto 2000, n. 235

Recependo la previsione della Legge 480/95, **che attribuisce alle CCIAA il compito di provvedere alla pubblicazione dei protesti attraverso il Registro informatico**, la

Legge 18 agosto 2000, n. 235
sopprime le funzioni attribuite al Tribunale dalla legge 77/55
e indica **unici attori della procedura di pubblicazione**

- gli **Ufficiali levatori**
- le **Camere di Commercio**



Art. 1 Legge 235/2000 **(modifica l'art. 3 della legge 77/1955)**

stabilisce che **gli elenchi dei protesti siano trasmessi dai pubblici ufficiali abilitati al**
“Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio”.

Definisce i dati minimali dell'atto di protesto e precisa che
“Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al
Presidente della CCIAA competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore
protestato nel registro informatico dei protesti...”

Ruolo della CCIAA nella pubblicazione dei protesti


La prima fase dell'attività di pubblicazione è costituita dalla **TRASMISSIONE** dei dati dei protesti.

La legge 235/2000 prevede che
l'elenco dei protesti sia redatto con

CADENZA MENSILE,

e sia trasmesso alla CCIAA

IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA FINE DI OGNI MESE



Art. 1 Legge 235/2000
(modifica l'art. 3 della legge 77/1955)

*“Art. 3 – 1. **I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere** al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, **il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti** per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Ugual obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.”*

Circolare 3504/C/2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Con circolare 3504/C/2000 il Ministero dell'industria ha precisato che

“.....deve ritenersi che l'elenco conterrà i **protesti elevati fino al giorno 26** di ciascun mese, comprendendo comunque quelli relativi al mese precedente e non inseriti nell'ultimo elenco inviato (**ossia dal ventisettesimo all'ultimo giorno del mese precedente**).”

dal 27 del mese al 26 del mese successivo

Ai sensi dell'art. 7 D.M 316/2000 (Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti) la CCIAA:

- **protocolla** gli elenchi **nello stesso giorno della ricezione**, con numerazione progressiva su base annuale, secondo l'ordine cronologico di arrivo e con indicazione dati identificativi degli ufficiali levatori;
- procede alla **iscrizione nel Registro informatico** di tutti i dati forniti dall'ufficiale levatore in ordine a ciascun protesto, dando altresì notizia della data di iscrizione.

Alla **pubblicazione** degli elenchi la CCIAA **deve provvedere**
nei **10 giorni successivi alla ricezione** dei dati.

Riepilogo tempistica nella fase di pubblicazione

Il **1° giorno di ogni mese** i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti (notai, segretari comunali e ufficiali giudiziari) **trasmettono** alla CCIAA l'**elenco dei protesti**.

I dati trasmessi riguardano i **protesti levati fino al 26 del mese precedente**, comprendendovi anche quelli effettuati dal 27° all'ultimo giorno del mese ancora precedente. (**dal 27 al 26 del mese successivo**).

La CCIAA provvede all'**iscrizione** dei protesti nel Registro informatico **nei 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi**.

La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro **per 5 anni dalla data di registrazione**.

I pubblici ufficiali trasmettono alla CCIAA anche gli **elenchi dei protesti per mancata accettazione di cambiali**. Tali elenchi vengono utilizzati esclusivamente **a fini statistici**.

Identificazione del soggetto protestato

OBBLIGO DELLA PUNTUALE IDENTIFICAZIONE DEL DEBITORE

La legge 235/2000 pone **a carico dei soli ufficiali levatori** l'onere di riportare i **dati identificativi del soggetto protestato** nei propri elenchi.

L'elenco indica:

- a) il numero progressivo all'interno dell'elenco;
- b) la data e il luogo della levata;
- c) nome e domicilio (o denominazione e sede) del richiedente il pagamento;
- d) nome e domicilio (o denominazione e sede) del soggetto nei cui confronti è stato levato il protesto;
- e) **il codice fiscale del soggetto protestato, o in mancanza:**
 - se persona fisica: **data e luogo di nascita;**
 - se società: **n. di iscrizione al registro imprese;**
- f) la natura del titolo di credito protestato;
- g) data di scadenza (cambiale/vaglia cambiario);
- h) la valuta;
- i) l'ammontare della somma dovuta;
- l) i motivi del rifiuto del pagamento, tramite indicazione del codice.



I poteri della CCIAA nella fase di raccolta dati e pubblicazione

Attività di tipo meramente materiale, senza potere discrezionale

- Alle CCIAA **non è data alcuna possibilità** (né quindi onere) di spontaneo o autonomo **intervento** sui dati forniti dagli ufficiali levatori. Per la fase di **pubblicazione**, pertanto, la CCIAA svolge un ruolo di **mero editore**.
- Resta **a carico dell'Ente camerale l'onere della pubblicazione tempestiva** dei dati nei **dieci** giorni dalla loro trasmissione.
- La CCIAA deve confrontarsi con la **solerzia e la puntualità** degli ufficiali levatori. **In caso di invio oltre il termine previsto dalla legge** (entro il 1° del mese successivo), l'Ufficio invia una lettera di richiamo all'Ufficiale levatore.

“L'elenco dei protesti, relativo al mese di _____ c.a., è stato trasmesso in data _____ anziché, come prevede la normativa, entro il primo giorno del mese successivo la rilevazione.

Come previsto dal parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico l'Ente scrivente, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge, sta valutando se ricorrere a precise e circostanziate denunce agli organi competenti.”

La cancellazione dei nominativi



La più rilevante innovazione
apportata dalla legge 235/2000 (art. 2)
è rappresentata dalla possibilità
per il **debitore** di **chiedere direttamente alla CCIAA**
la cancellazione del proprio nome dal registro informatico,
qualora abbia pagato la cambiale protestata entro 12 mesi dalla levata del protesto,
con gli interessi maturati e le spese sostenute per il protesto

Se il **pagamento** è eseguito **dopo il termine di 12 mesi** dalla levata del protesto, il debitore
può chiederne l'**annotazione sul Registro informatico**

Analoga istanza può essere presentata da chi dimostri d'aver subito **illegittimamente od erroneamente** levata di protesto, **nonché dagli ufficiali levatori e dalle aziende di credito.**

I poteri della CCIAA nella fase di cancellazione dei nominativi

Attività di natura esclusivamente documentale ed amministrativa

Procedimento di cancellazione trova applicazione solo **se risulta documentalmente accertato che:**

1) **la cambiale sia stata pagata entro un anno dalla levata del protesto**; a tal fine, precisa l'art. 4, c. 1 della L. 77/1955 "l'interessato presenta... la relativa formale istanza...corredata del titolo quietanzato e dall'atto di protesto...";

2/a) **il protesto sia stato levato erroneamente** (art. 4, c. 2 L. 77/1955), dove l'erroneità debba essere **attinente alla levata del protesto e comunque, puntualmente risultante da idonea dichiarazione/documentazione rilasciata dall'Ufficiale Levatore o dall'Istituto di credito**, da allegare all'istanza di cancellazione;

2/b) **il protesto sia stato levato illegittimamente** (art. 4, c. 2 L. 77/1955), dove l'illegittimità debba essere attinente alla levata del protesto e non al rapporto giuridico sottostante, sul quale può pronunciarsi solo un organo giurisdizionale.

Domande di cancellazione per illegittima/erronea levata presentate dal soggetto protestato

La nuova disciplina prevista dalla Legge 235/2000 apre quindi anche al **debitore**, o comunque a chi dimostri di avere subito un protesto viziato, la possibilità di ottenere in via amministrativa la cancellazione del proprio nominativo dal Registro informatico.



Art. 2 c. 2 Legge 235/2000
(modifica l'art. 1 della legge 77/1955)

*“...Analoga istanza può essere presentata **da chiunque dimostri d'aver subito illegittimamente od erroneamente levata di protesto, nonché dagli ufficiali levatori e dalle aziende di credito.**”*

- La norma non precisa quando un protesto possa essere qualificato come “erroneo” o “illegittimo”.
- Alla conclusione di illegittimità/erroneità l'Ente deve arrivare dopo **compiuta istruttoria sulla fondatezza delle affermazioni del richiedente**, di difficile attuazione nell'ambito di un ordinario procedimento amministrativo, visti i **limitati poteri istruttori e il tempo minimo a disposizione**, fissato in **20 giorni dall'inoltro della domanda**.
- Per tale motivo, **per le domande di cancellazione per illegittima levata di protesti presentate dal soggetto interessato** non si potrà che giungere ad un **provvedimento negativo**, rimettendo la questione al Giudice di Pace.

Riabilitazione soggetto protestato - Legge 108/1996 art. 17 (c.d. legge antiusura)

Legge 108/1996 (c.d. legge antiusura) all'art. 17 prevede che:

“Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, **trascorso un anno dal levato protesto**, la riabilitazione.”

- La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dell'interessato, corredata dai documenti giustificativi.
- Per effetto della riabilitazione il protesto si considera a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
- **Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel registro informatico dei protesti** ed è reclamabile da chiunque vi abbia interesse ai sensi del comma 3 art. 13 D.Lgs 150/2011.
Il ricorso è proposto a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'art. 17, c. 4 della legge 108/1996, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Annotazione di avvenuto pagamento

Se il **pagamento** è eseguito **dopo il termine di 12 mesi** dalla levata del protesto, il debitore può ottenerne l'**annotazione sul Registro informatico**

- La normativa non prevede, per quanto riguarda gli assegni, la cancellazione dei relativi protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi.
- Il soggetto protestato **può comunque richiedere l'annotazione dell'avvenuto pagamento** anche prima della decorrenza di un anno dalla data di levata del protesto, con presentazione di domanda di annotazione corredata dalla documentazione richiesta.
- L'annotazione non comporta la cancellazione del protesto, ma costituisce un'informazione aggiuntiva inserita nel Registro Informatico Protesti (*"Pagato dopo il protesto – per motivi vari"*)

Riepilogo tempistica nella fase di cancellazione

Il Presidente della CCIAA ha **20 giorni** di tempo per provvedere sull'istanza con:

- **Provvedimento di accoglimento:** si procede alla cancellazione del protesto entro **5 giorni** dall'emissione del provvedimento;
- **Provvedimento di reiezione:** in caso di reiezione l'interessato può ricorrere al **Giudice di pace** competente in base alla residenza del soggetto protestato.

Per esigenze di separazione delle competenze politiche ed amministrative, il **provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza è affidato**, con apposito atto deliberativo, **al dirigente dell'Ufficio protesti**, che svolge il compito in via delegata.

Flusso in entrata e uscita - Registro informatico dei protesti

Elenchi

- Art. 12. c. 5 e
Art. 13 d. 316/2000

- arrivo in CCIAA **entro il primo del mese successivo**
(art. 3, 1 c. l. 77/55);
- protocollati stesso giorno ricezione (art. 7 d. 316/2000)
- controlli elenchi (circ. 503653/2002)

Registro informatico protesti

Pubblica entro 10 gg dalla ricezione
(art. 7, c. 4 d. 316/2000).
Visibile tecnicamente dal giorno dopo la pubblicazione

Elenchi protesti (e tratte non accettate) informatici e/o telematici
(dal 27 di due mesi prima al 26 del mese precedente)
Circ 3504/2000, par. 4

Domande cancellazione

(esame entro 20 gg – art. 4, c. 3 l. 77/55);
- se accolte, esecuzione entro 5 gg - art. 4, c. 3 l. 77/55;
- sospensione esame – (art. 10 bis l 241/90)
- 700 cpc

Visure e certificati

Ricerca nazionale e per nome
(Art. 12, c. 3 e 4 d. 316/2000)

Sospensione della pubblicazione per ordine del Tribunale o del Giudice di Pace

Sospensione della pubblicazione

Il **debitore** può notificare alla Camera di commercio l'eventuale **provvedimento d'urgenza concesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 700** del Codice di Procedura Civile, con il quale viene disposta la sospensione della pubblicazione del protesto.

In tali casi l'Ufficio protesti provvede **direttamente e immediatamente alla sospensione** del protesto dal Registro informatico.

Il giudizio davanti al Giudice di Pace

In caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, ovvero in caso di inerzia della CCIAA, l'art. 4 c.4 L. 77/55, **prevede la possibilità di sottoporre la questione al Giudice di Pace.**

Il giudice competente è il Giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

In caso di accoglimento della domanda, il Giudice di pace disporrà la cancellazione del nominativo, con una pronuncia alla quale la CCIAA dovrà dare esecuzione.



La conservazione dei dati del Registro informatico dei protesti

La notizia di ciascun protesto è conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione (su istanza dell'interessato) ovvero, in mancanza di tale cancellazione **per cinque anni dalla data di registrazione.** (Legge 235/2000 art. 4)

Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 2 aprile 2002:

“Coloro che, pur essendo stati protestati, abbiano sanato tempestivamente la loro posizione debitoria o abbiano dimostrato l'illegittimità o l'erroneità del provvedimento dal quale sono stati colpiti, devono essere cancellati dal registro informatico dei protesti e **considerati a tutti gli effetti come mai iscritti.** Analoga procedura deve essere adottata per i soggetti riabilitati.

I dati relativi al protesto, inoltre, **devono essere cancellati non solo dal registro informatico istituito dalla legge, ma da ogni banca dati parallela, anche privata,** consultabile da terzi e in primo luogo dalle società che erogano i finanziamenti.”



La divulgazione dei dati del Registro informatico dei protesti

La CCIAA, oltre a conservare i dati relativi ai protesti nel Registro per il quinquennio di legge, **ha facoltà di rilasciare a terzi**, dietro pagamento di appositi diritti di segreteria, **copie integrali** delle annotazioni relative ai protesti degli ultimi 30 giorni.



Art. 13 D.M. 326/2000

“Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico”. ”

- Tale attività non comporta lesioni del diritto del cittadino alla riservatezza: l'elenco dei protesti infatti è pubblico e il consenso dell'interessato per la divulgazione di un dato pubblico non è richiesto. (artt. 12 e 20 L. 675/96).
- Non sussiste, invece, un onere della CCIAA di controllare quale uso facciano gli utenti degli elenchi che vengono loro consegnati, rientrando eventuali episodi di uso non corretto nella responsabilità di chi li commette.

Riflessioni sulle finalità del Registro informatico dei Protesti

Il Registro informatico dei protesti è un importante servizio delle Camere di Commercio utile in campo commerciale nella scelta degli interlocutori d'affari.


Attraverso la sua consultazione è, infatti, possibile valutare la maggiore o minore correttezza degli operatori economici o, comunque, dei singoli cittadini.

E' largamente utilizzato anche dagli Istituti di credito e finanziari per valutare il rischio nella concessione di finanziamenti, e dall'**Autorità Giudiziaria, dalla Polizia e la Guardia di Finanza** per ottenere informazioni in occasione di procedimenti e di indagini.

La rilevanza di tale istituto impone alle CCIAA una particolare attenzione nella fase di pubblicazione e soprattutto nella gestione della complessa fase di cancellazione.


Il Registro informatico dei protesti in numeri

Camera di commercio di Cuneo
Numero elenchi inviati




Il Registro informatico dei protesti in numeri

Camera di commercio di Cuneo
Numero effetti protestati



Il Registro informatico dei protesti in numeri

Camera di commercio di Cuneo
Importo effetti protestati



Il Registro informatico dei protesti in numeri

Camera di commercio di Cuneo
Numero istanze evase e numero effetti cancellati
situazione al 31/03/2019

